

primo episodio di "una moderna lotta per i diritti", come la descrive Pietro Costa¹, è quello che si ebbe nell'Inghilterra Seicentesca, è solo con le Costituzioni democratiche *post* Seconda Guerra Mondiale che definitivamente lo Stato di Diritto incardina effettivamente sul principio d'uguaglianza l'estensione dei diritti e delle libertà fondamentali che divengono universali (*Omnium*) e assoluti (*erga omnes*)².

L'evoluzione storica che ha portato alla costruzione di un'identità propria degli ordinamenti penali in Occidente, un'identità fondata su principi definiti che vanno a informare un sistema di garanzie (detto *garantismo*) con il precipuo obiettivo di tutelare il più debole, ovvero il sospettato/l'accusato/l'arrestato, dal più forte ovvero lo Stato, con la sua polizia giudiziaria, i suoi organi inquirenti e giudicanti, ha le stesse radici storiche dello Stato moderno³. Il diritto penale, e meglio ancora la sua centralità, è stato infatti colto nella sua profonda rilevanza politica già nel Settecento⁴. Alla persona venne riconosciuta priorità assiologica, dalla quale discendeva l'intangibilità delle libertà personali. A garanzia delle libertà fu enunciato il principio di legalità, ovvero la sottrazione del potere alla legge con il fine di arrestare ogni possibile abuso. Il principio di legalità interessava in modo preponderante il sistema dei delitti e delle pene, "scudo potente ma tagliente, il potere punitivo può ferire quanto le armi da cui difende"⁵. Per Montesquieu e Beccaria le principali libertà del cittadino dipendevano proprio dalla bontà delle leggi penali e così il *principio di legalità*, da cui discese il *principio di uguaglianza giuridica*, venne posto al centro del nuovo paradigma punitivo sancendo il fondamento convenzionalistico del positi-

¹ P. Costa, *Diritti*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 37-58: p. 37.

² L. Ferrajoli, *Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia. II. Teoria della Democrazia*, 2007, Roma-Bari, Laterza, p. 315.

³ Id., *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989. Per una prima ricostruzione storica: M. Sbriccoli, *Giustizia Criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, cit., pp. 163-205; G. Alessi Palazzolo, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

⁴ D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il diritto di punire*, Roma, Donzelli, 2016, p. 15.

⁵ *Ivi*, p. 16.

vismo giuridico. Il diritto divenne strumento di garanzia⁶. La secolarizzazione del diritto penale, prodotto della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata, ha significato il riconoscimento dell'«immunità delle persone da costrizioni o prescrizioni giuridiche di tipo ideologico o religioso»⁷. La separazione tra diritto e morale è stata alla base dell'affermazione del *principio di necessità* della legge penale secondo cui trattandosi del più invasivo degli interventi di controllo sociale, la reazione penale deve rappresentare sempre e comunque un'*extrema ratio* (*nulla lex penalis sine necessitate*)⁸. Questa separazione è espressione poi del *principio di offensività*, connesso al principio di *materialità* a tutela della libertà di pensiero e di coscienza. Principio che «forma il fondamento assiologico del primo dei tre elementi sostanziali o costitutivi del reato: la natura lesiva dell'*evento*»⁹. Solo la commissione di un crimine che ingeneri concretamente un danno in capo a un individuo, a un gruppo di individui o allo Stato – e che quindi offenda non la morale, quanto la persona nei suoi diritti e nelle sue facoltà – è meritevole di sanzione penale. Secondo Ferrajoli è il principio di offensività a permettere al diritto penale di disinnescare la violenza privata all'interno dello Stato e di tutelare il soggetto più debole dalle prevaricazioni del più forte¹⁰. Questi due principi impongono «la tolleranza giuridica di qualunque atteggiamento o comportamento non lesivo per i terzi»¹¹. Il *principio di certezza* del diritto che ritrova nell'*irretroattività della legge penale*, nella *chiarezza* testuale dei dettati normativi e nel divieto di interpretazione dei giudici (o meglio di «creazionismo giudiziario»), rappresentano i suoi corollari, concludendo l'assetto dei principi giuridici a fondamento del sistema.

L'affermazione dell'ideal-tipo teorico del garantismo e il suo divenire fondamento al contempo assertivo, prescrittivo e assiologico dello Stato di Diritto contemporaneo, non deve indurre nell'erronea credenza di una sua improbabile sempiterna attuazione dal momento dell'e-

⁶ L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., p. 309.

⁷ Ivi, p. 309.

⁸ L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione*, cit., pp. 466-467.

⁹ Ivi, p. 467 (corsivo nel testo originale)

¹⁰ Ivi, p. 468

¹¹ Ivi, p. 466

nunciazione, nel Settecento, a oggi. La storia dell'Occidente non è – come autorevolmente notato¹² – l'avanzare lungo un'immaginifica linea che conduce a un progresso luminoso. Si sono conosciute, a più riprese, resistenze e brusche inversioni di rotta, tante e tali da poterci far affermare, senza timore di smentita, che l'applicazione pedissequa di quei principi e di quegli ideali abbia finito per rappresentare, in modo particolare in un Paese come l'Italia, più un'eccezione che la regola¹³.

Gli strenui difensori della "civiltà occidentale" nella contesa in cui si ergono a paladini nel solco del tanto controverso "scontro di civiltà", si fanno portavoce e sostenitori incrollabili di una presunta superiorità culturale occidentale. Una superiorità che, procedendo per semplificazioni ed estremizzazioni, si sostanzierebbe proprio nelle titolarità di libertà e diritti; dal principio di uguaglianza a quello di laicità, che ad esempio, nel loro immaginario, verrebbero entrambi negati alle donne e ai non islamici nei Paesi non occidentali o non cristiani.

La storia recente ha dimostrato come in realtà la gestione della penalità in Italia si sia discostato a più riprese e con intensità diverse, ma anche molto severe, da questi principi teorici che dovrebbero esserne alla base. Gli scarti tra la teoria e la prassi non hanno conosciuto soluzioni di continuità neanche – fatte le dovute eccezioni del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e per le leggi razziali – con l'avvento del fascismo e con il suo definitivo superamento. La questione penale, la gestione dell'ordine pubblico e dell'esecuzione penale hanno sempre rappresentato, e continuano ancora oggi a rappresentare, un terreno difficile da domare sul piano politico e assai più facile da cavalcare in chiave di consenso elettorale sfruttando proprio le paure che provengono dalla società.

Già dagli anni '70 del Novecento si è conosciuto nelle pratiche istituzionali, nella cultura giuridica e nel senso comune l'avvio di un graduale

¹² Così come rilevato dai Francofortesi: M. Horkheimer, T. W. Adorno, *La dialettica dell'illuminismo*, Torino Einaudi, 1966; W. Benjamin, *Angelus Novus. Saggi e frammenti*, Torino, Einaudi, 2014. Ma anche R. Koselleck, *Futuro Passato. Una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1996.

¹³ Su questo si rinvia all'elaborazione teorica dell'ineffettività delle garanzie nel diritto penale italiano rinvenibili nell'esistenza di tre sotto-sistemi penali (ordinario, di polizia e dell'eccezione) fatta da L. Ferrajoli in *Diritto e Ragione*, già citato, nella Parte Quarta, ai capitoli X, XI e XII, pp. 719-888

mutamento di paradigma nel penale. Con la creazione e l'applicazione di un sotto-sistema penale d'eccezione che ha delineato, ad esempio in Italia in risposta al terrorismo politico e alla criminalità organizzata, un ritorno al modello pre-costituzionale laddove diritti e libertà individuali e collettive soggiacevano di fronte all'esigenza del mantenimento dell'ordine. Sulla scorta dell'ineliminabile interazione fra diritto e senso comune i legislatori occidentali e i teorici del diritto, hanno proposto la creazione di un ordinamento duale con un diritto penale del "nemico" e uno del "cittadino". La regressione premoderna e autoritativa è evidente nello stravolgimento dei principi cardine dello stato di diritto.

Una gestione sistematica, ordinata, chiara, non emergenziale della penalità, tenendo fermo «l'effetto performativo del senso comune che è sempre proprio del diritto»¹⁴, accompagnata da una narrazione mediatica conscia da un lato dei principi deontologici della professione e dall'altro, conseguentemente, della responsabilità sociale del giornalista¹⁵

2. L'*ir*-responsabilità sociale dei media. Soffiare sul fuoco del populismo penale

Se il diritto ha un effetto performativo del senso comune, come appena affermato, la costruzione della realtà sociale avviene anche attraverso lo strumento mediatico, vero e proprio mezzo di controllo sociale. La narrazione mediatica di un fatto non si limita alla descrizione di un evento ma ha profondi effetti sociali. Infatti è uno schema che informa, normativizza e normalizza opinioni, discorsi e pratiche orientando l'agire sociale e contribuendo in maniera determinante alla costruzione del senso comune. Del resto fu Niklas Luhmann ad affermare che il potere della comunicazione è la facoltà di influenzare la selezione dei simboli e degli atti. In ciò risiede l'importanza di una corretta informazione.

È possibile definire come responsabilità sociale del giornalista quell'insieme di norme – non necessariamente codificate – che ineriscono

¹⁴ L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., p. 317.

¹⁵ Mi permetto di rimandare su questo a C. Antonucci, *La responsabilità sociale del giornalista e il populismo penale. La narrazione dell'accattonaggio alla Stazione Termini di Roma*, in «Comunicazionepuntodoc», 15, 2016, pp. 182-199.

all'etica della funzione¹⁶ e che delineano una condotta che rispecchi e adempia il compito e il fine propri del giornalismo. La Corte di Cassazione si è espressa a più riprese su questo tema (sent. n. 6574/1981, n. 4547/1990) e recentemente¹⁷ con una sentenza del 2008¹⁸ ha

statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come «mediatore intellettuale» fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione, e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo.

Il tema di un vero e proprio diritto a ricevere informazioni è questione controversa e neanche la dottrina italiana è concorde. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'art. 19 e la Carta di Nizza all'art.11 ne fanno menzione. Anche democrazie più giovani, come la Spagna e il Portogallo hanno sentito l'esigenza di inserire una norma su questo tema in Costituzione. L'Assemblea del Consiglio d'Europa nel 1993 con la risoluzione n. 1003 ha fatto leva sulla responsabilità morale di chi fa informazione, che deve essere conscio della «grande importanza – rivestita dal proprio lavoro – sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica».

Sarebbe dunque, prima che una responsabilità sociale, come quella che si richiede alle aziende e alle *corporation*, una responsabilità morale quella in capo al giornalista e all'uomo di informazione. Sarebbe dunque il rispetto del codice deontologico l'atto dovuto per evitare di offrire una qualità di informazione che si appiattisca, nel lessico e nei concetti, sul *sensu comune dell'uomo della strada*, eliminando qualsiasi forma di riflessione, contestualizzazione e indagine. Ri-

¹⁶ A. Papuzzi, *Professione giornalista. Le tecniche, i media, le regole*, Roma, Donzelli, 2010, p. 311.

¹⁷ Su questo si veda M. R. Allegri, *Informazione e comunicazione nell'ordinamento giuridico italiano*, Torino, Giappichelli, 2012.

¹⁸ Sentenza della Cassazione Civile Sezione Lavoro n. 1827 del 2008.

petere in pubblico vulgate semplificatrici che appartengono alla sfera privata o a un modo demagogico di fare politica significa, per un giornalista, fare populismo mediatico.

E sebbene non esista un dovere in capo ai mezzi di comunicazione di fare della buona informazione, esiste certamente un «diritto alla *non* disinformazione», o meglio «un diritto passivo di immunità dall'informazione manipolata»¹⁹. Si può considerare dunque la responsabilità sociale del giornalista come l'adesione, nell'esercizio della professione alla comprensione dell'importanza del ruolo e del suo peso nella società.

È importante capire le ragioni per cui l'informazione pubblica si è così svilita e risulti essere in balia di un populismo politico semplificatore e regressivo e presti il fianco al populismo penale²⁰ che agita lo «spauracchio della paura»²¹ come strumento di consenso. La progressiva trasformazione in prodotto commerciale dell'informazione ha avuto una profonda influenza sui tradizionali modelli della pratica giornalistica. I media si ritrovano sempre più spesso a rincorrere gli umori del pubblico e finiscono con l'insistere su tematiche che sono espressione più bassa del malessere sociale e politico, un malessere che finiscono per autoalimentare. Inoltre i social media hanno prodotto un definitivo scivolamento verso quella che viene definita «autocomunicazione di massa»²² e i media tradizionali si sono trovati costretti a rincorrere.

Rappresentando un prodotto delle politiche neoliberiste²³ di progressivo smantellamento dello stato sociale, il populismo penale si

¹⁹ L. Ferrajoli, *Principia Iuris*, cit., p. 419.

²⁰ S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, Cedam, 2015; L. Manconi e G. Torrente, *Populismo penale e panico morale: il caso del provvedimento di indulto*, in «Democrazia e diritto», 51, 2014, pp. 49-63; G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia», 2013, pp. 95-122; D. Pulitanò, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in «Criminalia», 2013, pp. 123-147; L. Ferrajoli, *Democrazia e paura*, in *Nove lezioni per la democrazia*, a cura di M. Bovero e V. Pazé, Roma-Bari, Laterza, 2010; J. Pratt, *Penal populism*, London and New York, Routledge, 2007; E.J. Prats, *Los peligros del populismo penal*, Finjus, Santo Domingo, 2008; D. Salas, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, Hachette, 2005.

²¹ L. Ferrajoli, *Democrazia e paura*, cit., p. 121.

²² R. Castells, *Comunicazione e potere*, Milano, Bocconi, 2009, p. 60.

²³ T. Pitch, *I diritti fondamentali; differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 182 e ss.

configura come una «aporia che affligge la democrazia»²⁴, poiché «in democratic societies, law and order should not be politicized and allowed to become a matter of public debate. This was an attribute of totalitarianism»²⁵. L'opinione pubblica non è più intenzionata a prestare attenzione a dati statistici o ad approfondimenti di esperti che raccontano di una netta diminuzione dei delitti contro la persona²⁶, e tanto meno è disposta a ricercare e comprendere le cause strutturali dei fenomeni criminali²⁷. Per trovare risposte a un senso crescente di insicurezze sociali, è spinta dalla "fabbrica della paura" a richiedere più controllo, repressione e più punizioni esemplari.

In Italia il fenomeno della radicalizzazione islamica è arrivato per così dire per via indiretta. Sebbene infatti non vi siano stati attentati direttamente sul territorio, l'opinione pubblica è entrata in contatto da vicino con la problematica, non solamente per il tramite del rimbalzo delle notizie dagli altri Paesi Europei. Nel nord Italia è stato ucciso dalla Polizia mentre cercava di fuggire e dopo aver ferito un agente, Anis Amri, ricercato in tutta Europa poiché accusato di essere l'attentatore del mercatino di Natale avvenuto il 19 dicembre 2016 a Berlino. Anis Amri, nato in Tunisia, era legato all'Italia anche per il suo trascorso nel nostro sistema penitenziario, dove era stato detenuto per 5 anni da appena maggiorenne dopo essersi reso protagonista di una sommossa nel centro di accoglienza minori dove si trovava a seguito dello sbarco a Lampedusa. Era conosciuto come una testa calda, ma anche come un giovane completamente disinteressato alla religione. Sarebbe sorta in carcere, anche a detta della famiglia, l'adesione all'ideologia radicale che lo avrebbe poi condotto a farsi braccio armato dell'IS. Tutto questo lo si è appreso dai media italiani che hanno riportato anche la notizia dell'informativa che la Polizia italiana aveva già diramato agli omologhi tedeschi a seguito della sua scarcerazione.

²⁴ L. Ferrajoli, *Democrazia e paura*, cit., p. 115

²⁵ J. Pratt, *Penal populism*, cit., p. 25.

²⁶ S. Anastasia, *Materialità del simbolico. I depositi del populismo penale nel continuum penitenziario*, in *Populismo penale*, cit., p. 97 e ss.; L. Ferrajoli, *Dei diritti e delle garanzie. Conversazioni con Mauro Barberis*, Bologna, Il Mulino, 2013.

²⁷ T. Pitch, *I diritti fondamentali*, cit., p. 184

3. Il carcere come scuola di terrorismo? L'importanza di conoscere

La teoria che il terrorismo trovi terreno fertile in carcere per la diffusione delle ideologie eversive che ne sono alla base, sappiamo essere "vecchia" come l'istituzione totale penitenziaria, dove «i detenuti più politicizzati, organizzati e istruiti [possono] indirizzare in senso conflittuale la rabbia e la frustrazione tipiche del detenuto comune, ovvero del soggetto marginale che nell'adattamento delinquenziale ha cercato risposte a fronte del suo stato di subordinazione sociale»²⁸.

Il carcere è un luogo avvolto da un alone di mistero per chi, da fuori, lo tiene lontano da sé. È un istituzione ignorata che tendenzialmente fa paura se non immaginata chiusa dietro le sbarre. Del carcere si parla generalmente a sproposito, auspicando per chi vi finisce rinchiuso un destino senza via d'uscita. La combinazione tra questa narrazione del carcere e la circostanza del trascorso di Amri da detenuto, ha innescato una spirale di paura che nei media ha quindi trovato facile dimora. A marzo 2015 «l'Espresso» titolava *Il Jihad si impara dietro le sbarre. Così il terrorismo fa proseliti in carcere*. La presentazione dell'articolo condensa tutti gli stereotipi propri della narrazione attorno al tema. «Sono diecimila reclusi musulmani in Italia e non esiste alcun controllo su chi va a predicare nei penitenziari. E già 5 detenuti sono passati dalle celle alle legioni dell'IS», prosegue nel sommario. *L'incipit* del pezzo non cambia di tono e offre al lettore un'immagine stereotipata, un vero e proprio condensato di luoghi comuni, trasportandolo all'interno di alcune carceri, prima alla Dozza di Bologna dove «un detenuto-Muezzin» invita alla preghiera a mezzodì, poi «a Milano quinto raggio di San Vittore» dove un «rapinatore italiano» è ai fornelli intento a cucinare il pranzo senza maiale al suo compagno di cella musulmano, e poi in un luogo non-identificato – così può essere ovunque – un detenuto di fede islamica («il tunisino Faouzi») si autodenuncia come feroce aguzzino dei suoi confratelli meno probi di lui che rischiano di ce-

²⁸ A. Sbraccia, *La grande paura. Numeri e costruzione del fenomeno. Il vocabolario per comprenderlo*, in *Torna il carcere. Tredicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Associazione Antigone, 2017 <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-carcere-e-radicalizzazione/>

dere alle tentazioni del cibo nelle ore proibite del *Ramadan*: «Sì, costringo i miei connazionali a digiunare. Se serve uso la forza. È un dovere verso Dio», l'immaginifico virgolettato.

Anche nel Regno Unito per diversi anni il proselitismo e la radicalizzazione all'interno delle carceri sono state presentate dai media come un pericolo consistente. Nel luglio 2016 «The Guardian» ha presentato i risultati di alcune ricerche secondo le quali a detta di alcuni ex detenuti musulmani, per tutti i ristretti di fede islamica il solo gesto della partecipazione alla preghiera li avrebbe identificati come sospetti. Nell'articolo si faceva riferimento anche a come «over the past year a spate of headlines has warned of the threat of Islamist extremism infecting the prison system», tanto che gli «high security jails have become terrorist training camps». Secondo Ryan Williams, un accademico della Cambridge University esperto in studi religiosi e che ha condotto alcune ricerche sul ruolo dell'Islam nelle carceri di massima sicurezza nel Regno Unito, le preoccupazioni riguardo al ruolo che la religione potrebbe ricoprire – quale elemento di fanatismo e di incitamento all'odio – rifletterebbero, di converso, il fallimento nella comprensione della cultura del carcere e il positivo impatto che la pratica religiosa tende ad avere sui detenuti. Il prodotto finale sarebbe – secondo *The Guardian* – una «institutional islamophobia» provocata anche dall'assenza di rappresentanza islamica tra lo staff.

4. Islam, radicalizzazione e Amministrazione Penitenziaria

Nel 2010 Mohammed Khalid Rhazzali ha condotto uno studio sull'Islam nelle carceri italiane²⁹ che non si discosta poi molto dalle osservazioni dei ricercatori d'oltremarica. Chi di carcere si occupa a più riprese ha sottolineato la necessità di approcciare alla questione stranieri detenuti con l'intento di saperne di più, per capirne di più³⁰.

²⁹ M. K. Rhazzali, *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Milano, Franco Angeli, 2010.

³⁰ P. Gonnella, *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri, diritti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014; S. Anastasia, *Dietro le mura*, recensione a M. K. Rhazzali, *L'Islam in carcere* in «L'Indice», 4, 2011; C. Antonucci, S. Daddi, *L'Africa dietro le sbarre. Il carcere alla prova delle migrazioni*, in «Nigrizia», giugno 2017, pp. 35-53. Si vedano anche i

Non è solo una piccola parte dell'Accademia e della società civile a criticare questo modo di affrontare il rapporto tra esecuzione penale e stranieri, soprattutto se di fede islamica. La profonda connessione tra il *modus vivendi* del musulmano medio, credente e praticante, e l'aspirante aspirante terrorista che con grande semplificazione è proposta come realtà dai media, è stata oggetto di studio e approfondimento ad opera della stessa Amministrazione Penitenziaria³¹.

L'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ha dedicato il nono «Quaderno ISSP» del 2012, al tema, evocato nel titolo, della *Radicalizzazione del terrorismo islamico*. Il volume si apre con la ricostruzione storico-politica fatta da Cascini (Magistrato e Direttore dell'Ufficio per l'attività ispettiva e di controllo presso il DAP) di quello che oggi viene definito «terrorismo islamico», che esprime la necessità di conoscere meglio una realtà con cui il nostro Paese interagisce tutto sommato da poco, considerando i tempi lunghi della storia³².

In diversi contributi all'interno del volume dell'ISSP vengono forniti gli indicatori utilizzati per la tempestiva individuazione di soggetti considerati a «rischio radicalizzazione»³³. Il carcere interverrebbe sul detenuto deprivandolo della sua identità; l'inevitabile attivazione di un processo di ricostruzione di una nuova identità sostenibile. Da qui la possibilità – secondo l'amministrazione penitenziaria – di poter delineare addirittura un *profiling* del presunto terrorista: tra i 20 e i 30 anni,

rapporti dell'Associazione Antigone, gli ultimi dei quali disponibili interamente open source online.

³¹ Anche per il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), organismo *ad hoc* composto da tutte le forze di polizia (compresa la penitenziaria) e dalla Sicurezza Nazionale, tra le strategie di contrasto al terrorismo islamico in Italia è importante anche il monitoraggio dei detenuti ristretti. Infatti il proselitismo è il più grande rischio, e come si è detto, il carcere è individuato come uno tra i luoghi dove questo potrebbe avvenire.

³² F. Cascini, *Il fenomeno del proselitismo in carcere con riferimento ai detenuti stranieri di culto islamico*, «Quaderno ISSP», 2012, pp. 7-42.

³³ Si ritiene che l'errore risieda nel anteporre la questione religiosa a quella politica. Per quanto nell'Islam il processo di secolarizzazione che ha conosciuto il mondo della cristianità in Occidente non è sconosciuto, tuttavia il progetto eversivo che è proprio dei gruppi terroristi come l'IS o Al Qaeda sembrerebbe usare la religione strumentalmente alla politica.

un aspetto comune, un livello culturale medio-basso, famiglie solide alle spalle e tendenze al fanatismo e all'isolamento³⁴.

I rischi maggiori: i ristretti già radicalizzati che potrebbero influenzare i detenuti comuni e l'ingresso negli istituti di libri o materiale di propaganda o di estremisti, anche come ministri di culto.

La più grande difficoltà da affrontare per l'amministrazione è senza dubbio la lingua araba, veicolo pressoché esclusivo per i detenuti stranieri di origine islamica le cui conversazioni sono praticamente non intercettabili. È «difficile, per le persone senza una specifica formazione, distinguere tra la pratica religiosa legittima degli Islamici e la radicalizzazione che porta alla violenza e al terrorismo»³⁵. Per questo, come sottolineato anche dalla Relazione al Parlamento tenuta nel 2017 dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, la conoscenza della lingua araba è oggi, con una società ormai radicalmente diversa da quella di trent'anni fa, elemento essenziale per lo staff penitenziario³⁶. Anche l'Unione Europea, che ha indicato alcune *Best Practices* quali strategie da utilizzare in tema di radicalizzazione in carcere, ha posto come priorità la formazione del personale penitenziario. Imprescindibile la garanzia della facoltà di praticare la propria religione e dell'accesso di ministri di culto in carcere, anche in chiave di precoce individuazione di potenziali fanatici.

Gli Indicatori di radicalismo – individuati a livello europeo e utilizzati dall'Amministrazione Penitenziaria – non sembrano riuscire ad andare al di là di un approccio stereotipato della questione. Sotto l'occhio vigile del controllante vi sarebbero le modalità e il ruolo del detenuto durante la preghiera, eventuali atteggiamenti violenti o prevaricatori verso altri musulmani considerati poco ortodossi, ma anche il commento violento di notizie politiche e il rifiuto dei valori occidentali. I grandi limiti di questo approccio appartengono a due sfere assai diverse tra loro. La prima, proveniente dall'area degli stessi esecutori, è l'assoluta arbitrarietà dell'etichettamento del detenuto

³⁴ F. Cascini, *Il fenomeno del proselitismo*, cit., p. 24.

³⁵ Ivi, p. 35

³⁶ Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, p. 55. Di questa stessa opinione anche N. Giordano, *Proselitismo in carcere e ruolo del Ministro di Culto Islamico*, in «Quaderno ISSP», 9, 2012, p. 68 e ss.

che così avverrebbe: rispettare il regime alimentare e i momenti di preghiera, o vestire in abiti tradizionali, non dovrebbe poter essere motivo sufficiente per sottoporre a monitoraggio o a ulteriori afflizioni un detenuto. Il secondo limite, di cui si parlerà nel paragrafo conclusivo, appartiene alla teoria e riguarda anzitutto il prevalere delle ragioni di sicurezza sui diritti di libertà dell'individuo ristretto, in modo particolare sulla sua libertà religiosa.

Nei fatti, l'approccio dell'Amministrazione Penitenziaria al rischio radicalismo islamico, rappresenta un tentativo di risolvere con la negazione dei diritti la pressante necessità di un adeguamento della vita penitenziaria ai cambiamenti del tempo, prima fra tutti la questione migratoria che continua ad essere vissuta come *emergenza* anziché come *elemento strutturale dei nostri tempi*. Questo limite, come si vedrà, lo si evince dall'assenza pressoché totale di spazi di preghiera per i non cattolici³⁷, di mediatori culturali, di lavoratori del sistema penitenziario con conoscenze e competenze culturali e linguistiche in grado di interfacciarsi con detenuti non italiani.

Di quante persone parliamo? I detenuti musulmani che si trovano ristretti in carcere perché accusati o condannati per reati connessi al terrorismo internazionale (art. 270-bis c.p.), si trovano tutti reclusi nelle Sezioni di Alta Sicurezza denominate AS2, che si trovano in 4 penitenziari: a Sassari, a Rossano Calabro e a Nuoro (dove c'è anche una sezione femminile). Ad oggi sono 62 e solamente il 6% è condannato in via definitiva, ovvero 4 persone. Le donne sono anch'esse 4 in totale. In queste sezioni le celle sono singole e il regime penitenziario è in tutto simile a quello per i ristretti al 41-bis (AS1).

5. Cosa è giusto e cosa è ingiusto proibire?

La propaganda jihadista contro l'Europa verte anche sull'atteggiamento di ostilità a cui i musulmani sentono di essere vittime, con

³⁷ Su 86 istituti visitati dall'Associazione Antigone nel corso del 2017 solo 20 avevano uno spazio dedicato alla preghiera non cattolica. Al 31 marzo 2018, fonte DAP, la popolazione detenuta era di 58.223 persone, di cui 19.811 stranieri. La stessa fonte rende noto che la seconda religione più rappresentata in carcere è l'islam, 7194 persone al 31 dicembre 2017. Tuttavia fa riflettere il numero molto alto, 13822, di quanti hanno preferito non dichiarare all'ufficio matricola la propria appartenenza religiosa.

conseguenti discriminazioni e persecuzioni. «Lo scenario che si presenta oggi in Europa è quello di una popolazione musulmana perlopiù disoccupata, o comunque non inserita nella classe media, che sempre si rivolge all'Islam per trovare una propria identità»³⁸. L'estrazione sociale e il livello di istruzione in carcere è un dato pressoché omogeneo tra detenuti italiani e stranieri che hanno per la stragrande maggioranza storie di scarsa scolarizzazione³⁹.

Il rischio concreto prodotto dalla psicosi radicalizzazione in particolare, ma in generale da un approccio allo straniero non neutro, ma anzi intriso di pregiudizio e repulsione, è che le necessità di sicurezza, unitamente ai limiti strutturali del sistema prigioniero⁴⁰, facciano soccombere la tutela dei diritti religiosi dei detenuti o peggiorino la qualità della vita reclusa per i non italiani.

Ogni provvedimento disciplinare o di sicurezza intrapreso ai danni di un detenuto dall'amministrazione penitenziaria, sebbene non sempre faccia seguito a un'azione penale, dovrebbe seguire la logica sottesa al sistema dei diritti e delle garanzie che informano la questione penale. Tuttavia da quanto è stato illustrato poco sopra, così non sembra essere. Il sottosistema penale di polizia che, a tutti gli effetti, sembra governare la gestione interna ai penitenziari in materia di radicalizzazione, fa prevalere le ragioni di sicurezza su qualunque diritto del recluso, soprattutto su un diritto fondamentale che, in quanto tale, dovrebbe essere riconosciuto a qualunque individuo, il diritto a professare la propria religione, che ha come corollario, quello di fare proseliti. L'unico limite deontico alla libertà di religione consiste «nel divieto di nuocere ad altri: a cominciare dal divieto di comprimere l'altrui libertà religiosa»⁴¹. Interviene a sostegno la garanzia posta a divieto del perseguimento di idee e identità politiche e religiose il principio di offensività che prescrive che possa essere oggetto di repressione penale esclusivamente l'offesa, non già alla morale, ma alla persona (o al gruppo di persone), un'offesa rappresentata da una lesione

³⁸ F. Cascini, *Il fenomeno del proselitismo*, cit., p. 25.

³⁹ Per approfondire è possibile consultare i dati offerti dall'Ufficio Statistico del DAP e rinvenibili sul sito del Ministero della Giustizia.

⁴⁰ Le ridotte possibilità che impediscono a molte direzioni di concedere spazi idonei alla preghiera, o i limiti nel livello di *updating* del personale (anche nella conoscenza delle lingue straniere), o nello scarso numero di mediatori culturali.

⁴¹ L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., p. 317.

agli altrui diritti e libertà e non da altro. Non può dunque essere un'idea che un individuo matura, anche la più ignobile e pericolosa, oggetto di persecuzione penale e di punizione. Infatti rientra «nella sfera della libertà [anche] il diritto ad essere malvagi»⁴², fino a quando questa inclinazione non finisce per sostanziarsi in un evento delittuoso.

La sorveglianza di un detenuto musulmano non può in alcun modo ammettere una negazione dei diritti, soprattutto in ambito religioso; in modo particolare risulta essere inammissibile immaginare che questa esclusione sia praticata per il tramite di pregiudizi – molti dei quali contenuti negli Indicatori di cui sopra si è fatta menzione – e per sopperire alla mancanza di un piano strutturale di intervento di ristrutturazione di un'istituzione, come il carcere, che necessita di una riforma in grado di renderlo al passo con i tempi. È inammissibile pensare che solo i cappellani, a oggi, siano presenti sempre in ogni carcere, mentre l'ingresso di ministri di culto islamico sia subordinato a un accordo, che passa per il Ministero degli Interni, con l'Amministrazione penitenziaria.

Il fenomeno della radicalizzazione non deve portare a una esasperata e incondizionata ricerca del «terrorista sulla scia di quanto spesso impropriamente diffuso dai media [dove] si procede a sterili semplificazioni circa la figura del musulmano», riferendosi qui alla «tendenza ad inquadrare *tout court* il fedele islamico come soggetto intollerante e in antitesi con il sistema ospitante. All'opposto si deve riconoscere quel diritto all'uguaglianza, che nient'altro sarebbe che l'uguaglianza dei diritti nel rispetto delle diversità⁴³. Sono due le ragioni fondamentali per cui questo riconoscimento dei diritti diventa determinante, da un lato perché il sistema delle garanzie è ciò che rende il nostro sistema di valori per noi irrinunciabile tanto da immaginarlo come Universale, e d'altro canto perché la retorica del cosiddetto terrorismo islamico vuole proprio un Occidente sprezzante dei diritti dei musulmani e della loro dignità, motivo per cui riconoscerle pieno valore e diritti di cittadinanza anche in carcere non può che indebolirne il portato.

⁴² Ivi, p. 312.

⁴³ L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, Laterza, 2018.

COLLANA MATERIALI E DOCUMENTI

Per informazioni sui precedenti volumi in collana, consultare il sito:
www.editricespienza.it

20. Riflessioni sulla crisi libica del 2011
Guerra, economia e migrazioni
a cura di Luca Micheletta
21. Fondamenti della geografia economica
Basi teoriche e metodologiche per lo studio dei sistemi territoriali
Attilio Celant
22. Diritto e sistema dromocratico
Hayek e Kelsen a confronto
Giovanna Petrocco
23. Responsabilità degli enti da reato e mercati emergenti
a cura di Antonio Fiorella e Anna Salvina Valenzano
24. Integratori nello sport e nelle normali attività: le evidenze e la sorveglianza
Luigi Bellante, Piero Chiappini, Paolo Onorati
25. Museo di Merceologia, Sapienza Università di Roma. Collezioni - Catalogo ragionato dei reperti / Museum of Commodity Science, Sapienza University of Rome. Collections - Catalogue Raisonné of the exhibits
Małgorzata Biniecka, Patrizia Falconi, Raffaella Preti
26. Politiche urbane per Roma
Le sfide di una Capitale debole
a cura di Ernesto d'Albergo e Daniela De Leo
27. Crescita economica, disuguaglianze e peso della malattia
Cristiana Abbafati
28. Alvaro e la Grande Guerra
Stratigrafia di «Vent'anni»
Aldo Maria Morace
29. Legionellosi. Cos'è e come difendersi
Quaderno informativo N. 20
Leandro Casini, Lucia Marinelli, Sabina Sernia, Emiliano Rapiti, Rocco Federico Perciavalle, Maria De Giusti
30. Il Palazzo del Verginese
Una *Delizia* Estense nascosta
Michele Russo
31. La Scarzuola tra idea e costruzione
Rappresentazione e analisi di un simbolo tramutato in pietra
Alfonso Ippolito